

Università degli Studi di Siena



Accordo in materia di stabilizzazione dei contratti di lavoro a tempo determinato

Siena, **8 agosto 2007**

- A seguito degli incontri tra Amministrazione ed OO.SS e RSU, del 24 aprile, 10 maggio, 16 maggio, 5 giugno, 11 luglio e 18 luglio 2007, viene sottoscritto in data **8 agosto 2007** il presente accordo contenente l'ipotesi di regolamentazione delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come definite nella direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni, pubblicata in G.U.R.I. del 13 luglio 2007, n. 16, che diverrà efficace solo a seguito di adeguamento da parte dell'Ateneo dei propri ordinamenti, tramite recepimento dei suoi contenuti in apposito Regolamento da adottare a seguito di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

La delegazione trattante di parte pubblica dell'Università degli Studi di Siena, nelle persone

del Prof. Silvano FOCARDI, Rettore

del Dott. Lorianò BIGI, Direttore amministrativo

Per i rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

per la FLC/CGIL, il Dott. Diodato ANGELACCIO

per la CISL/Università, la D.ssa Laura BERNI

per la UIL/P.A., il Dott. Giuseppe GIORDANO

per la FED.Confsal/Snals Univ. – Cisapuni,

la Sig.ra Monica SANTINELLI

per la CISAL Università, il Sig. Francesco FUSI

per la R.S.U., la Sig.ra Maria Gabriella GIORGI

SOMMARIO

PREMESSA	4
Art. 1 - Oggetto dell'accordo	6
Art. 2 - Avviso di stabilizzazione e procedure di pubblicazione dell'avviso	6
Art. 3 - Presentazione delle domande	6
Art. 4 - Requisiti per accedere alle procedure di stabilizzazione.....	7
Art. 5 - Graduatorie.....	8
Art. 6 - Programmazione stabilizzazione e correlazione con altre procedure concorsuali	9
Art. 7 - Procedure di stabilizzazione	10
Art. 8 - Altre attività e forme di lavoro.....	11

PREMESSA

- Visto il **comma 519 della legge 27.12.2006**, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), che prevede la stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale in servizio all'1.1.2007 a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio 2002/2006, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.
- Tenuto conto che lo stesso comma prevede che le amministrazioni continuino ad avvalersi del personale di cui al comma stesso, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione;
- Vista la **direttiva n. 7 del 30 aprile 2007** del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni, pubblicata in G.U.R.I. del 13 luglio 2007, n. 161, ove è chiarito che la citata disposizione della legge finanziaria per il 2007 non trova immediata e diretta applicazione alle Università, essendo espressamente disposto che destinatarie dirette della norma sono le amministrazioni *“individuate dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004 e, dunque, le sole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”*;
- Considerato che la medesima direttiva prevede che *“le amministrazioni pubbliche non richiamate espressamente nel comma 519 (cioè quelle amministrazioni non direttamente destinatarie dei commi 95 e 96 dell'articolo 1, della legge n. 311/2004), in quanto sottoposte a specifiche disposizioni in materia di assunzioni, quali ad esempio i commi 101, 102 e 105 della legge n. 311 del 2004 (Aci, Consigli nazionali degli ordini, federazioni, Università o Camere di commercio), adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dal medesimo comma 519 in termini di requisiti e modalità di assunzione, tenendo conto delle relative peculiarità e nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e delle specifiche disposizioni in materia di assunzioni e di tetti di spesa”*;
- Considerato che nella direttiva medesima è previsto che le pubbliche amministrazioni possono *“procedere alla stabilizzazione del personale, utilizzato con contratti di natura temporanea, ma con riferimento a fabbisogni permanenti dell'amministrazione”*, precisando che *“il legislatore è intervenuto con la finalità di sanare situazioni che si protraggono da lungo tempo e che hanno disatteso le norme che regolano il sistema di provvista di personale nelle pubbliche amministrazioni e creato diffuse aspettative nei dipendenti così assunti, anche in violazione dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2000. Infatti, come già diffusamente sottolineato nella Circolare n. 3 del 2006 del Ministro per la funzione pubblica, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato corrisponde alla necessità di fare fronte ad esigenze temporanee delle amministrazioni, mentre nelle situazioni oggetto della stabilizzazione prevista dalla legge finanziaria per l'anno 2007 di fatto si sono utilizzate tipologie di lavoro temporaneo per esigenze permanenti dell'amministrazione e non esternalizzate. Inoltre, occorre ricordare che sebbene la natura delle disposizioni di cui si tratta possa essere considerata derogatoria rispetto alle normali procedure di assunzione, in quanto finalizzata a sanare le situazioni sopra descritte, occorre necessariamente inquadrare la loro applicazione nel sistema delle norme vigenti in materia”*;
- Tenuto conto che, contrariamente a quanto affermato dalla Funzione pubblica nella ricordata direttiva, nel già citato comma 519 tale finalità sanatoria rispetto a presunte violazioni della norma in materia di assunzioni non trova riscontro alcuno, e che il disposto normativo non entra assolutamente nel merito della motivazione che ha originato la costituzione dei rapporti di lavoro, limitandosi a fissare requisiti oggettivi di natura esclusivamente temporale per la maturazione del diritto soggettivo da parte di lavoratori a tempo determinato a poter partecipare alle previste procedure di stabilizzazione;
- Tenuto conto che le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate da questa Università nel quinquennio di riferimento, sono state tutte realizzate mediante procedure selettive di natura concorsuale, oggetto di specifici bandi per il reclutamento emanati ai sensi dell'art. 19, comma 5, del CCNL Comparto Università del 9.8.2000, come modificato dall'art. 6 del CCNL Comparto Università del 27.1.2005, ed in applicazione del D. Lgs. n. 368/2001, per far fronte ad esigenze di natura temporanea per lo svolgimento di attività nell'ambito di programmi di ricerca, per l'attivazione di

infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti, con durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni;

- Ritenuto necessario, nell'ambito della propria potestà regolamentare, recepire con proprio regolamento le modalità e i criteri per procedere alla stabilizzazione dei soggetti interessati, avvalendosi della facoltà riconosciuta nella stessa direttiva alle amministrazioni non espressamente ricomprese nella previsione legislativa, procedendo a disciplinare le modalità di stabilizzazione;

- Tenuto conto delle ulteriori precisazioni contenute nella medesima direttiva, ove è previsto che "relativamente alle Università, le procedure di stabilizzazione riguardano il solo personale di cui al comma 2 dell'art. 2 del D. Lgs. 165/2001";

- Considerati i contenuti programmatici di alcuni dei passaggi dell'Intesa sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche sottoscritta il 6 aprile 2007 dal governo e dalle organizzazioni sindacali nazionali, tra i quali in particolare i seguenti:

- o "...5. In questo quadro, e comunque nell'ambito della legislatura, i sistemi di reclutamento pianificati dovranno portare alla scomparsa del precariato. Il ricorso a lavoro flessibile potrà avvenire, in base a tipologie e limiti individuati nella contrattazione collettiva. Nel breve termine, il precariato esistente che si è sedimentato in modo disordinato col passare degli anni in un contesto di blocco delle assunzioni, sarà assorbito mediante il ricorso a prove per quanti non siano già stati sottoposti a tali verifiche all'atto del primo ingresso nello svolgimento di attività nelle P.A. secondo le modalità e le risorse previste dalla Legge Finanziaria 2007.
- o ... Le parti concordano nei prossimi rinnovi contrattuali di finalizzare l'utilizzo dei fondi anche per conseguire nella contrattazione integrativa risultati mirati alla qualità e la quantità dei servizi; ad esempio, l'ampliamento degli orari di apertura dei servizi, riduzione dei tempi di attesa, misure integrative di stabilizzazione del precariato, innovazioni di processo.
- o ... Nell'ambito della programmazione dei fabbisogni del triennio (2007/2008/2009), da attuare nei limiti e nelle modalità che ciascuna amministrazione si darà ai fini del concorso al contenimento della spesa, gli Enti intraprendono azioni, in coerenza con quanto previsto al punto 5 del Memorandum che qui si riconferma, volte a riassorbire le forme di precariato che si sono determinate in questi anni di sostanziale blocco delle assunzioni, a copertura di fabbisogni stabili. ...";

- Tenuto conto della delibera del 23 aprile 2007 del Consiglio di Amministrazione che, all'unanimità, ha disposto che: "in attesa che il Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisca in via definitiva i termini di applicabilità alle università del disposto di cui al comma 519 della legge n. 296/2006, vengono temporaneamente sospese tutte le procedure concorsuali volte al reclutamento di personale tecnico ed amministrativo, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia determinato, ad eccezione di quelle relative alla legge n. 68/99. Nelle more di tale definizione l'Università degli Studi di Siena continuerà ad avvalersi del personale a tempo determinato in servizio alla data della presente delibera e che risulti in possesso dei requisiti di cui al comma 519 della legge 296/2006, fino alla conclusione delle relative eventuali procedure di stabilizzazione".

- Considerato che la direttiva della Funzione Pubblica prevede che i processi di stabilizzazione potranno essere effettuati:

- o nei limiti della disponibilità finanziaria stabilita nella legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- o nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di dotazioni organiche;
- o nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni;

- Tenuto conto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 giugno 2006, con cui la Pianta organica del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli studi di Siena, fissata dal Piano triennale per il fabbisogno del personale tecnico ed amministrativo in 1003 unità, fu portata a **1265** posti, suddivisa fra le seguenti diverse categorie: Cat. B **13**; Cat. C **683**; Cat. D **493**; Cat. EP **76**, a cui si aggiungevano i posti destinati e coperti dai collaboratori ed esperti linguistici.

- Tenuto conto che nella medesima delibera fu ribadito che "per quello che attiene la copertura degli oneri finanziari relativi alla manovra, viene confermato il limite massimo del personale tecnico ed amministrativo che possa essere contemporaneamente alle dipendenze dirette della nostra Università, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato) in n. 1265 unità. Tale tetto va ad aggiungersi alle condizioni sopra elencate e diviene limite finanziario non superabile: nel tetto non vengono considerati, analogamente a quanto fatto nel Piano triennale che lo ha posto come valore di riferimento, i Collaboratori ed esperti linguistici?";

- Ritenuto di assumere il numero di collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato e a tempo indeterminato in servizio al 29/09/2006, pari a n. 57 unità (n. 31 a tempo determinato e n. 26 a tempo

indeterminato), come tetto di spesa e come organico di riferimento non superabile, in analogia a quanto previsto per il resto del personale di comparto nella delibera del C.d.A del 21 giugno 2006 con cui venivano fatti coincidere i due aspetti, venendo a costituire il numero di unità di Collaboratori ed Esperti Linguistici che possono essere contemporaneamente alle dipendenze dirette dell'Ateneo, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato);

- Considerato che la citata direttiva della Funzione Pubblica dispone che trattandosi di assunzione riservata e non aperta, si debba prescindere dal principio del previo esperimento delle procedure di mobilità e dalla procedura di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, cui si deve dar corso obbligatoriamente quando si bandiscono concorsi pubblici che garantiscono l'adeguato accesso dall'esterno;

- Considerati i contenuti programmatici di alcuni dei passaggi dell'Intesa per un'azione pubblica a sostegno della conoscenza sottoscritta 27 giugno 2007 dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e dalle organizzazioni sindacali nazionali e in particolare tenuto conto di quanto previsto in materia di azioni sul personale ed in particolare:

“Per migliorare la qualità dell’offerta universitaria è necessario garantire un costante flusso di giovani qualificati nelle università e superare la logica della precarietà che ancora oggi caratterizza il complesso dell’attività universitaria. Ciò è possibile attraverso piani di assunzione a tempo indeterminato, collegati alla ridefinizione dell’assetto ordinario del reclutamento con modalità di selezione basate sui meriti e la capacità scientifica, in modo tale che sia valorizzata tutta l’attività svolta, anche quella didattica.

o *Il miglioramento della qualità dell’offerta universitaria implica anche una valorizzazione conseguente della professionalità del personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo nonché dei lettori di madre lingua.*

o *Nel contempo oggi è necessario far fronte al problema del precariato nelle sue varie forme, adottando ogni possibile iniziativa che consenta di superare tale fenomeno, così come previsto dall’Intesa del 6 aprile 2007, prevedendo al tempo stesso ogni utile iniziativa volta ad evitare il formarsi in futuro di analoghe situazioni.*

o *Si avverrà, quindi, la costruzione di un sistema di programmazione dei fabbisogni di personale con la definizione di un piano di reclutamento, per sopperire al pensionamento previsto e, al tempo stesso, per offrire un adeguato sviluppo alla formazione superiore del nostro Paese, nonché la programmazione di assunzioni straordinarie di lavoratori a tempo determinato del personale tecnico e amministrativo, tra i quali lettori di madre lingua.*“

- Visto l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con particolare riferimento a quanto stabilito nel comma 3, del medesimo articolo, in tema di pubblicità, trasparenza e pari opportunità delle procedure di reclutamento del personale;

Art. 1 - Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo, tenuto conto di quanto contenuto nelle premesse che ne fanno parte integrante, disciplina, ai sensi del comma 519 della Legge 27/12/2006, n. 296, le procedure per la stabilizzazione presso l'Università degli Studi di Siena di lavoratori di cui all'art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, con qualifica non dirigenziale, titolari di contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, ed all'articolo 4.

Art. 2 - Avviso di stabilizzazione e procedure di pubblicazione dell'avviso

1. La procedura di stabilizzazione avviene a domanda da presentare esclusivamente a seguito dell'apposito avviso emanato con specifico provvedimento del Direttore Amministrativo, che sarà affisso all'Albo ufficiale dell'Università degli Studi di Siena e di cui verrà data pubblicità tramite pubblicazione di estratto sulla Gazzetta Ufficiale e sulle pagine web dell'Ateneo.

Art. 3 - Presentazione delle domande

1. Possono presentare domanda coloro per i quali l'Università degli Studi di Siena sia l'amministrazione pubblica con la quale abbiano avuto l'ultimo rapporto di lavoro, o con cui abbiano ancora in essere un rapporto di lavoro rientrante nella definizione di cui all'articolo 1, e che si trovassero alla data dell'1.1.2007 in servizio a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Siena da almeno tre anni, anche non continuativi, o che conseguano tale requisito in virtù di contratti con essa stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, o che siano stati in

servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, presso una pubblica amministrazione, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del D.Lgs 165/2001, nel quinquennio anteriore all'1.1.2007.

2. Le domande di stabilizzazione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Direttore Amministrativo dell'Università degli Studi di Siena e devono essere presentate direttamente all'Ufficio Concorsi o spedite per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o inviate per via telematica (fax o posta elettronica) entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto dell'avviso di cui all'articolo 2 sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Per le domande presentate direttamente fa fede la ricevuta rilasciata dall'Ufficio Concorsi dell'Università, per quelle inviate per posta, il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante, e per quelle inviate per via telematica, la data del terminale di questa Università che le riceve. Nel caso di invio tramite posta o via telematica l'Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi o da cause tecniche che rendessero impossibile la trasmissione. Alle domande inviate per via telematica deve essere allegata, ai sensi dell'art. 3 della Legge 15.5.1997 n. 127, copia di un documento di identità del sottoscrittore.
4. La domanda di stabilizzazione deve essere redatta secondo lo schema allegato all'avviso di stabilizzazione, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, gli aventi diritto sono tenuti a fornire.
5. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6. Al momento della presentazione della domanda di stabilizzazione, il richiedente deve dichiarare di non avere presentato analoga domanda presso altra pubblica amministrazione.
7. Nella domanda deve necessariamente essere indicata l'eventuale appartenenza da parte del candidato a categorie riservatarie previste dalle norme in materia di accesso ai pubblici impieghi.
8. L'Amministrazione può disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei soggetti per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4 - Requisiti per accedere alle procedure di stabilizzazione

1. Il processo di stabilizzazione riguarda il solo personale non dirigenziale con contratto di diritto privato a tempo determinato che abbia maturato o che maturi il requisito di tre anni di servizio complessivi, secondo le caratteristiche e nei termini temporali di cui al comma 1 dell'articolo 3.
2. Dal processo di cui al comma 1 sono comunque esclusi tutti i rapporti di lavoro diversi dal contratto di lavoro a tempo determinato di natura subordinata, quali ad esempio:
 - i lavoratori in somministrazione di cui al D.Lgs 276/2003, anche se utilizzati dall'Università degli Studi di Siena, in quanto il contratto di lavoro, in forza del quale gli stessi effettuano temporaneamente la prestazione lavorativa, viene stipulato con l'Agenzia di somministrazione della quale i medesimi sono dipendenti;
 - i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche se il contratto stesso sia stato stipulato con l'Università degli studi di Siena;
3. I periodi lavorativi di cui al comma 2 non sono utili neanche per maturare il requisito temporale di cui al comma 1 dell'articolo 3.
4. Il requisito temporale di cui al comma 1 dell'articolo 3 matura in relazione ai periodi di servizio, con esclusione dei periodi non utili ai fini di carriera secondo le norme ed i CCNL vigenti, indipendentemente dalla categoria di inquadramento e dalla amministrazione presso la quale lo stesso sia stato prestato.
5. I periodi inferiori all'anno vengono conteggiati in giorni e sommati fino al raggiungimento dell'anno, che è calcolato in 365 gg.
6. Per coloro che avrebbero maturato i requisiti di cui al comma 1 in virtù di contratti stipulati con l'Università degli Studi di Siena antecedentemente al 29.09.2006 e che anteriormente alla data della decisione del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2007 in materia di stabilizzazione, che ha deliberato di continuare ad avvalersi, nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione

del personale con rapporto a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui al comma 519 della legge 296/2006, e che abbiano optato, recedendo dal precedente contratto per un nuovo contratto della medesima natura sempre con l'Università degli Studi di Siena, senza che si sia realizzata soluzione di continuità, il secondo rapporto di lavoro è considerato utile per la maturazione del requisito temporale di cui al comma 1 dell'articolo 3.

Art. 5 - Graduatorie

1. Decorso il termine fissato per la presentazione delle domande di stabilizzazione, secondo i termini di cui all'articolo 3 comma 2, una apposita commissione nominata dal Direttore Amministrativo, composta da tre membri, di cui due appartenenti almeno alla categoria D ed uno almeno alla categoria EP, procede a verificare il possesso da parte dei candidati dei requisiti di cui all'articolo 4, ed a stilare cinque distinte graduatorie, rispettivamente per le categorie B, C, D, EP e per Collaboratori ed Esperti Linguistici, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a. lavoratori appartenenti a categorie destinatarie di riserve di legge in tema di assunzioni nel pubblico impiego;
 - b. coloro che abbiano maturato l'intero requisito temporale presso l'Università degli Studi di Siena e che non fossero in servizio alla data della delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2007 relativa ai processi di stabilizzazione;
 - c. coloro che siano stati in servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1.1.2007, nel seguente ordine:
 - i. coloro che abbiano maturato l'intero requisito temporale presso l'Università degli Studi di Siena;
 - ii. maggior numero di giorni complessivamente lavorati presso l'Università degli Studi di Siena nel quinquennio anteriore al 1.1.2007;
 - d. coloro che alla data del 29.09.2006 avevano stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Siena e che maturino i tre anni di servizio dopo il 1.1.2007, in ordine di decorrenza della maturazione del triennio stesso, con priorità al maggior numero di giorni complessivamente lavorati presso l'Università degli Studi di Siena.
2. A parità di condizioni si utilizzeranno i criteri di preferenza o precedenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 487/94 e all'art. 18 del Regolamento disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi di Siena.
3. Il candidato è inserito nella graduatoria relativa alla categoria dell'ultimo rapporto di lavoro intercorso con l'Università degli Studi di Siena.
4. Nel caso di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, rientranti nelle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 del D. Lgs 165/2001, instaurati a seguito di selezioni aventi per oggetto assunzioni di figure professionali non appartenenti alle categorie previste dal CCNL di Comparto, come richiamate nel comma 1, i candidati saranno inseriti nelle seguenti graduatorie:
 - i. categoria C, qualora quale requisito di accesso dall'esterno alla selezione fosse richiesto il titolo di studio di scuola media superiore;
 - ii. categoria D, qualora quale requisito di accesso dall'esterno alla selezione fosse richiesto un titolo di studio superiore a quello di cui al punto precedente.
5. Trattandosi di procedura speciale che mira ad assicurare anche nel tempo la trasformazione del rapporto di lavoro, le graduatorie di cui al comma 1 restano valide sino al loro esaurimento.
6. Qualora le persone collocate in graduatoria e non immediatamente stabilizzate abbiano in essere un contratto di lavoro a tempo determinato, l'Università continuerà ad avvalersi della loro opera sino alla conclusione delle relative procedure di stabilizzazione; a tal fine sarà loro proposta la sottoscrizione di apposito atto integrativo e modificativo del contratto individuale di lavoro in essere. In tale caso l'Amministrazione, tenuto conto del mutare della natura del rapporto, non più finalizzato allo svolgimento di attività nell'ambito di programmi di ricerca, alla attivazione di infrastrutture tecniche complesse o alla realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti, verificherà la compatibilità della nuova posizione con le esigenze della sede di

servizio e, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni del personale e disponendo le eventuali modifiche all'organizzazione del lavoro, definirà la sede di servizio del lavoratore e la sua attività, nel rispetto della categoria di inquadramento e provvedendo a realizzare gli eventuali interventi formativi a tal fine necessari.

7. Nel caso in cui il personale mantenuto in servizio a seguito del comma precedente sia stato assunto a seguito di selezioni richieste con oneri a valere su fondi esterni, fatte salve le valutazioni di cui al punto precedente, si procederà automaticamente alla messa ad esaurimento del primo posto a tempo indeterminato che si renderà vacante presso la struttura interessata, per qualunque ragione esso si renda vacante ed a qualunque area funzionale e categoria esso appartenga.
8. Condizione per la stabilizzazione dei lavoratori che, ai sensi del comma 6, siano stati mantenuti in servizio sino al termine fissato per la presentazione delle domande di stabilizzazione, qualora la scadenza naturale del loro contratto fosse successiva alla delibera del Consiglio di amministrazione del 23 aprile 2007 ed antecedente a tale data, o comunque che siano successivamente mantenuti in servizio nel caso di scadenza posteriore, è che gli stessi, al momento della utilizzazione a loro favore delle graduatorie per scorrimento, siano ancora in servizio presso l'Università degli Studi di Siena nella medesima posizione nella quale hanno maturato il requisito per la stabilizzazione stessa.
9. Il contratto di lavoro di coloro che sono stati mantenuti in servizio in applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2007 in materia di stabilizzazione e che non presentino domanda di stabilizzazione entro il termine perentorio fissato nell'avviso di cui all'articolo 2, si intende automaticamente risolto a decorrere dalla data di scadenza del termine stesso.

Art. 6 - Programmazione stabilizzazione e correlazione con altre procedure concorsuali

1. La stabilizzazione del personale avverrà in ordine di graduatoria, nel rispetto della disponibilità di posti vacanti, della programmazione del fabbisogno del personale, del tetto di spesa complessivo e nei limiti della pianta organica deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.6.2006, sotto riportata, e del numero dei Collaboratori ed Esperti Linguistici in servizio alla data del 29.09.2006:

Cat. B	1%	13
Cat. C	54%	683
Cat. D	39%	493
Cat. EP	6%	76
		1265
CEL		57

2. Il completo esaurimento delle graduatorie derivanti dalle procedure di cui al presente regolamento viene previsto nell'arco del quadriennio 2007/2010.
3. Una volta determinate le graduatorie, sarà definita la programmazione delle stabilizzazioni così distribuite nell'arco dei quattro anni:
 - **2007**: un massimo di stabilizzazioni pari al numero di assunzioni di personale a tempo indeterminato previste dal piano triennale 2005/2007 e non ancora realizzate che, detratte le assunzioni già avviate ai sensi della legge 68/99, sono pari a **123** unità di personale;
 - **2008**: un terzo del numero complessivo dei lavoratori inseriti nelle cinque graduatorie e non ancora stabilizzati al 31.12.2007;
 - **2009**: un terzo del numero complessivo dei lavoratori inseriti nelle cinque graduatorie e non ancora stabilizzati al 31.12.2007;
 - **2010**: un terzo del numero complessivo dei lavoratori inseriti nelle cinque graduatorie e non ancora stabilizzati al 31.12.2007.
4. La distribuzione tra le categorie dei posti disponibili avviene in proporzione rispetto al numero dei lavoratori presenti nelle stesse, e comunque nel rispetto del numero massimo di posti

complessivamente previsti per le singole categorie, che non possono essere superati, neanche provvisoriamente; in caso di soprannumero la stabilizzazione slitta all'anno solare successivo.

5. Per il 2007 la stabilizzazione è disposta con decorrenza 1 dicembre; per gli anni successivi con decorrenza 1 luglio, e comunque dopo aver effettuato le necessarie verifiche in ordine al rispetto del limite di cui all'articolo 51 della legge 449/97.
6. Relativamente al ricordato limite del 90% delle spese fisse rispetto al FFO, la programmazione derivante dai precedenti punti è ritenuta prioritaria per l'Università di Siena rispetto alla assunzione di ulteriori impegni di spesa, a qualsiasi qualifica o categoria di personale essi possano essere riferiti, compreso il personale docente.
7. Nel caso in cui limiti di bilancio o limiti di legge impediscano il realizzarsi delle stabilizzazioni come sopra programmato, le stabilizzazioni non effettuate slittano all'anno solare immediatamente successivo; nel caso in cui le medesime condizioni rendano possibile una anticipazione delle stabilizzazioni, esse saranno disposte nel numero massimo possibile, sino ad esaurimento delle graduatorie.
8. In attesa della definizione del Piano triennale 2008/2010 viene previsto sin da ora che, a fronte della programmazione delle stabilizzazioni sopra indicata, negli anni di riferimento saranno effettuate le seguenti assunzioni tramite concorsi pubblici:
 - **2008:** un numero di assunzioni a tempo indeterminato, comprese quelle previste dalla convenzione per l'applicazione della legge 68/99, pari al 25% delle stabilizzazioni programmate per il medesimo anno, ed un numero di assunzioni a tempo determinato, comprese quelle previste dalla convenzione per l'applicazione della legge 68/99 pari al 25% delle stabilizzazioni programmate per il medesimo anno;
 - **2009:** un numero di assunzioni a tempo indeterminato, comprese quelle previste dalla convenzione per l'applicazione della legge 68/99, pari al 25% delle stabilizzazioni programmate per il medesimo anno, ed un numero di assunzioni a tempo determinato, comprese quelle previste dalla convenzione per l'applicazione della legge 68/99 pari al 25% delle stabilizzazioni programmate per il medesimo anno;
 - **2010:** un numero di assunzioni a tempo indeterminato, comprese quelle previste dalla convenzione per l'applicazione della legge 68/99, pari al 25% delle stabilizzazioni programmate per il medesimo anno, ed un numero di assunzioni a tempo determinato, comprese quelle previste dalla convenzione per l'applicazione della legge 68/99 pari al 25% delle stabilizzazioni programmate per il medesimo anno.
9. Le stabilizzazioni del personale sono ritenute indipendenti rispetto alle ordinarie procedure di reclutamento dall'esterno, per cui rimane fermo il numero delle progressioni verticali destinate al personale in servizio, fissato dal Piano triennale 2005/2007 e non ancora realizzate, pari a **71**, a cui si andranno a sommare per il triennio successivo un numero equivalente alle assunzioni a tempo indeterminato che saranno disposte ai sensi del punto precedente.

Art. 7 - Procedure di stabilizzazione

1. All'atto della stabilizzazione il lavoratore sarà invitato, a mezzo telegramma, a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato conformemente a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università vigente e sarà assunto in via provvisoria con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
2. Entro trenta giorni dalla stipula del contratto il lavoratore dovrà produrre la documentazione richiesta dall'Amministrazione in base alla normativa vigente in materia.
3. L'Amministrazione, tenuto conto del mutare della natura del rapporto, non più finalizzato allo svolgimento di attività nell'ambito di programmi di ricerca, alla attivazione di infrastrutture tecniche complesse o alla realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti, verificherà la compatibilità della nuova posizione con le esigenze della precedente sede di servizio e, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni del personale e disponendo le eventuali modifiche all'organizzazione del lavoro, definirà la sede di servizio del lavoratore e la sua attività nel rispetto

della categoria di inquadramento e provvedendo a realizzare gli eventuali interventi formativi a tal fine necessari.

- a. Nel caso in cui il personale stabilizzato sia stato originariamente assunto a tempo determinato a seguito di selezioni attivate con oneri a valere su fondi esterni, qualora venga mantenuto nella medesima sede di servizio, fatte salve le valutazioni di cui al punto precedente, si procederà automaticamente alla messa ad esaurimento del primo posto a tempo indeterminato che si renderà vacante presso la struttura interessata, per qualunque ragione esso si renda vacante ed a qualunque area funzionale e categoria esso appartenga.
4. Al fine dell'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego i candidati vincitori, e comunque coloro chiamati in servizio, saranno sottoposti a visita medica da parte del Medico competente dell'Ateneo, a seguito della quale sarà rilasciato relativo certificato da cui risulti tale idoneità. Ai soggetti in situazione di handicap, ai sensi della legge 104/92, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa.
5. Il vincitore che, senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro. Qualora il vincitore venga autorizzato ad assumere servizio, per giustificati motivi, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio.
6. Il trattamento economico, la eventuale risoluzione del contratto, l'orario di lavoro, le ferie e quanto altro riguarda il rapporto di lavoro sono regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Università, oltre che dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
7. Il personale stabilizzato non è soggetto al periodo di prova di cui all'articolo 17 del CCNL 9.8.2000, come modificato dall'articolo 5 del CCNL 27.1.2005, in quanto già dipendente a tempo determinato da almeno due anni.

Art. 8 - Altre attività e forme di lavoro

1. Nell'ambito della programmazione triennale 2008/2010, e sulla base anche dell'evoluzione della normativa in materia di stabilizzazione e di lavoro precario, saranno adottati provvedimenti volti a valorizzare la professionalità dei collaboratori che hanno prestato la loro opera presso l'Università degli studi di Siena e, tenuto conto delle scelte strategiche ed organizzative che l'Ateneo assumerà nei prossimi anni, sarà valutata la possibilità di acquisire o riacquisire la gestione diretta di servizi strumentali e di supporto alle proprie attività, attualmente svolti e/o garantiti da soggetti esterni